

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

«Art. 56 (*Modelli di bilancio e relativa presentazione*). — Il bilancio, compilato in conformità ai modelli di cui al successivo comma, e gli altri documenti indicati dall'art. 2435 del codice civile, debbono essere presentati al Ministero dell'industria e del commercio, nel termine di un mese dalla loro approvazione.

I modelli di bilancio sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio. Le modificazioni hanno effetto dall'esercizio successivo a quello della emanazione del relativo decreto».

«Art. 61 (*Libri e registri contabili*). — Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, nazionali ed estere, oltre i libri e scritture obbligatori stabiliti dal codice civile e da leggi speciali, debbono tenere i libri e i registri ausiliari stabiliti dal regolamento, agli effetti del controllo sul bilancio.

Presso le imprese nazionali di assicurazione sulla vita e presso la rappresentanza delle imprese estere che esercitano l'assicurazione medesima deve essere tenuta una contabilità speciale, per le assicurazioni appartenenti al portafoglio italiano e tutto il materiale tecnico e statistico, relativo a queste assicurazioni, necessarie ai fini del controllo prescritto dal presente testo unico».

— L'art. 2435 del codice civile così recita:

«Art. 2435 (*Pubblicazione del bilancio*). — Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Società per azioni e a responsabilità limitata».

— Per l'art. 2421 del codice civile vedi nota all'art. 31.

Note all'art. 62:

— Il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, reca attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216 concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa. L'art. 8 così recita:

«Art. 8 (*Albo speciale delle società di revisione*). — 1. La Commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto.

2. Salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e 9, nell'albo speciale possono essere iscritte le società che rispondono ai seguenti requisiti:

a) oggetto sociale limitato alla revisione e all'organizzazione contabile di aziende;

b) rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro dei revisori contabili;

c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro dei revisori contabili;

d) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili;

e) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata.

3. Per l'iscrizione nell'albo le società devono inoltre essere munite di garanzia assicurativa giudicata dalla commissione idonea a coprire i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività sociale.

4. Le società costituite all'estero aventi in Italia sede secondaria con rappresentanza stabile possono essere iscritte nell'albo purché ricorrano i requisiti indicati dai commi 2 e 3 e salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e 9.

5. Le società costituite all'estero iscritte nell'albo speciale devono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla sede secondaria che esercita nel territorio dello Stato attività di revisione e organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile alle società stesse non prescrive la redazione del bilancio.

6. La sostituzione degli amministratori, delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti e dei direttori generali, nonché il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione entro dieci giorni. È inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nel presente articolo.

7. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni previste dal comma 6, la Commissione applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, salva la facoltà di cancellazione dall'albo».

— Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 12, 14, 15 e 16 del medesimo decreto così recitano:

«Art. 1 (*Controllo della contabilità e della valutazione del patrimonio sociale*). — Nelle società con azioni quotate in borsa le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio delle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del codice civile per la valutazione del patrimonio sociale sono attribuite a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dal successivo art. 8. La società di revisione provvede, altresì, alla certificazione del bilancio ai sensi del successivo art. 4, nonché alla certificazione del bilancio consolidato, se sussiste l'obbligo della sua redazione. Restano ferme le altre attribuzioni spettanti al collegio sindacale, a norma del codice civile, comprese quelle indicate nell'art. 2426, n. 5, dello stesso codice.

La società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli informando il collegio sindacale dei fatti che ritiene censurabili, per gli adempimenti di competenza del collegio stesso a norma del secondo comma dell'art. 2408 del codice civile.

Le relazioni di certificazione, i pareri espressi e gli accertamenti eseguiti dalla società di revisione devono risultare da apposito libro, da tenersi, a cura della stessa, nella sede della società alla quale si riferiscono. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile.

Alla società di revisione si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 2407 del codice civile».

«Art. 2 (*Conferimento o revoca dell'incarico alla società di revisione*). — Nelle società con azioni quotate in borsa il conferimento dell'incarico a una società di revisione è deliberato dall'assemblea, che deve essere convocata a tal fine almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico in corso. Nelle società in accomandita per azioni, alla deliberazione di conferimento dell'incarico si applica l'art. 2469 del codice civile.

Qualora l'assemblea non sia stata convocata nel termine indicato nel comma precedente o la deliberazione non sia stata adottata, la Commissione nazionale per le società e la borsa provvede, d'ufficio, al conferimento dell'incarico.

In caso di prima ammissione delle azioni alla quotazione di borsa la negoziazione non può aver inizio fino a quando l'incarico non sia stato conferito e la società di revisione non sia stata immessa nell'esercizio delle funzioni. Qualora la Commissione abbia richiesto la presentazione di un bilancio certificato in allegato alla domanda di ammissione delle azioni alla quotazione di borsa, il controllo contabile continua a essere svolto dalla società che ha certificato il bilancio sino a quando l'assemblea non abbia provveduto al conferimento dell'incarico. Se le azioni sono state ammesse d'ufficio alla quotazione in borsa a norma dell'art. 3, lettera d), sub art. I della legge 7 giugno 1974, n. 216, l'incarico deve essere conferito entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di ammissione e la certificazione del bilancio è effettuata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui è stata disposta l'ammissione. Si applica la disposizione del secondo comma.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito alla stessa società solo dopo il decorso di cinque esercizi.

L'assemblea o la Commissione, nel conferire l'incarico, determina il corrispettivo spettante alla società di revisione secondo criteri generali fissati dalla stessa Commissione.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico la relativa deliberazione deve essere trasmessa per l'approvazione alla Commissione, corredata delle dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza della società e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della società di revisione, che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell'art. 3 ad eccezione di quelle del n. 4). La Commissione, entro venti giorni dalla ricezione della deliberazione, può negare l'approvazione qualora accerti l'esistenza di una delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell'art. 3 o qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non sia tecnicamente idonea ad assumerlo. La deliberazione dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione.

Anche prima della scadenza del triennio, l'assemblea può revocare l'incarico alla società di revisione quando ricorra una giusta causa, provvedendo con la stessa deliberazione a conferire l'incarico ad altra società di revisione. La Commissione, sentita la società revocata, può negare l'approvazione della deliberazione entro venti giorni dalla ricezione della deliberazione medesima. La deliberazione dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione. Le funzioni di controllo continuano a essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione dell'assemblea non sia divenuta efficace. Se la Commissione abbia negato l'approvazione della deliberazione limitatamente al conferimento del nuovo incarico, il relativo provvedimento deve essere notificato ai sensi e per gli effetti del successivo nono comma.

L'art. 2409 del codice civile si applica anche nel caso di fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri della società di revisione.

La Commissione dispone d'ufficio, sentita la società di revisione, la revoca dell'incarico quando rilevi l'esistenza di alcuna delle cause che avrebbero comportato il diniego della sua approvazione. Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società con l'invito a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora l'assemblea non sia stata convocata o la deliberazione non sia stata adottata provvede d'ufficio la Commissione. Le funzioni di controllo continuano ad essere esercitate dalla società fino a quanto la deliberazione dell'assemblea di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento d'ufficio della Commissione.

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel sesto, settimo e nono comma del presente articolo, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione, gli amministratori devono provvedere al deposito della deliberazione di conferimento o di revoca dell'incarico, per l'iscrizione nel registro delle imprese ed entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione devono chiederne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni a responsabilità limitata.

I provvedimenti della Commissione di cui al secondo e nono comma devono, entro quindici giorni dalla data della loro comunicazione alla società, essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese a cura degli amministratori, i quali devono altresì richiederne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata entro trenta giorni dall'iscrizione.

«Art. 3. (Incompatibilità). — L'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali:

1) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano;

2) siano legati alla società che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

3) siano amministratori o sindaci della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

4) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della società.

I soci, gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico a norma dell'art. 2 non possono esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco della società che ha conferito l'incarico, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore della società stessa, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione.

Il divieto di cui al quarto comma dell'art. 2372 del codice civile si applica anche alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società stessa.

«Art. 5 (Deposito e pubblicazione del bilancio). — Il bilancio delle società con azioni quotate in borse deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, con gli allegati di cui al terzo comma dell'art. 2429 del codice civile e con la relazione della società di revisione, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il collegio sindacale, tenuto conto della relazione della società di revisione, può formulare, riferendone direttamente in assemblea, eventuali osservazioni e proposte in aggiunta a quelle contenute nella relazione di cui all'art. 2429 del codice civile.

La relazione della società di revisione è depositata in allegato al bilancio a norma dell'art. 2435 del codice civile.

Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata».

«Art. 6 (Effetti della certificazione del bilancio). — In deroga agli artt. 2377, secondo comma, e 2379 del codice civile, la deliberazione dell'assemblea che approva il bilancio certificato dalla società di revisione può essere impugnata, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni, da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, o cento milioni di lire in valore nominale se il capitale sociale è superiore a due miliardi di lire.

L'impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

Le società soggette a controllo contabile a norma del presente decreto debbono allegare alla dichiarazione dei redditi anche copia della relazione di certificazione del bilancio, di cui all'art. 4 secondo comma, o della relazione di cui all'art. 4, terzo comma. In caso di omessa allegazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

«Art. 12 (Responsabilità civile). — Le persone che hanno sottoscritto la relazione di certificazione e i dipendenti che abbiano effettuato le operazioni di controllo contabile, sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o fatti illeciti nei confronti della società assoggettata a revisione e dei terzi».

«Art. 14 (Falsità nella certificazione dei bilanci o in relazioni, comunicazioni o dichiarazioni). — Gli amministratori della società di revisione che nella certificazione del bilancio attestano il falso o che nelle relazioni o in altre comunicazioni o dichiarazioni, relative alla società assoggettata a revisione, espongono fraudolentemente fatti non rispondenti al vero o nascondono o alterano, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della società, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni».

«Art. 15 (Divulgazione di notizie riservate). — Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che si servono, a profitto proprio o altrui, di notizie avute a causa della loro attività, relative alla società assoggettata a revisione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni».

Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che, senza giustificato motivo, comunicano notizie avute a causa della loro attività, relative alla società assoggettata a revisione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società stessa, con la reclusione fino a un anno.

I delitti previsti dal presente articolo sono punibili a querela della società cui si riferiscono le notizie utilizzate o comunicate».

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

«Art. 16 (*Prestiti e garanzie della società e compensi illegali*). — Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire ottantamila a lire ottocentomila.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che percepiscono in proprio favore, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire ottantamila a lire quattrocentomila. La stessa pena si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

— La legge 9 febbraio 1942, n. 194, reca disciplina giuridica della professione di attuario.

Note all'art. 63:

— Il R.D. 4 gennaio 1925, n. 63, vedi nota all'art. 50. L'art. 129 così recita:

«Art. 129. — Quando risultino polizze di assicurazione che non siano regolarmente registrate, gestite e contabilizzate presso le sedi o rappresentanze italiane agli effetti della determinazione delle riserve e delle cauzioni prescritte dal decreto legge, l'assicurato ha sempre diritto di richiedere l'annullamento del contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o personalmente ritirando ricevuta. L'assicurato ha diritto di ripetere dalle imprese assicuratrici il rimborso dei premi pagati».

— Per il d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 50.

Note all'art. 64:

— La direttiva 73/239/CEE è pubblicata in GUCE L 228 del 16 agosto 1973. Gli articoli 6 e 7 così recitano:

«Art. 6. — 1. Ciascun stato membro subordina ad autorizzazione amministrativa l'accesso all'attività assicurativa diretta sul proprio territorio.

2. Quest'autorizzazione dev'essere richiesta all'autorità competente dello Stato membro interessato da:

a) l'impresa che stabilisce la propria sede sociale sul territorio di tale Stato;

b) l'impresa la cui sede sociale si trova in un altro Stato membro e che apre una succursale o un'agenzia nel territorio dello Stato membro interessato;

c) l'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione prevista alla lettera a) o alla lettera b), estende sul territorio di questo Stato le sue attività ad altri rami;

d) l'impresa che, avendo ottenuto conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, l'autorizzazione per una parte del territorio nazionale, estende la sua attività al di fuori di detta parte.

3. Gli Stati membri non subordinano a un deposito o ad una cauzione il rilascio dell'autorizzazione».

«Art. 7. — 1. L'autorizzazione è valida per l'intero territorio nazionale, a meno che, nella misura in cui la legislazione nazionale lo permette, il richiedente domandi l'autorizzazione di esercitare la propria attività soltanto in una parte del territorio nazionale.

2. L'autorizzazione è concessa per ramo. Essa copre l'intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto una parte dei rischi che rientrano in detto ramo quali sono previsti al punto A dell'allegato.

Tuttavia:

a) ogni Stato membro ha facoltà di concedere l'autorizzazione per i gruppi di rami indicati nel punto B dell'allegato, dandole la denominazione corrispondente ivi prevista;

b) l'autorizzazione concessa per un ramo o per un gruppo di rami è valida anche per la garanzia dei rischi accessori compresi in un altro ramo, se sono soddisfatte le condizioni previste al punto C dell'allegato;

c) fino a coordinamento ulteriore, che dovrà intervenire entro un termine di quattro anni dalla notifica della presente direttiva, la Repubblica federale di Germania può mantenere il divieto di cumulare sul suo territorio l'assicurazione malattia, l'assicurazione crediti e cauzione o l'assicurazione tutela giuridica, sia tra loro, sia con altri rami.

L'art. 2112 del codice civile così recita:

«Art. 2112 (*Trasferimento dell'azienda*). — In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.

Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda».

Nota all'art. 66:

— Per il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, vedi nota all'art. 54. L'art. 194, comma 2, così recita: «Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213».

— La legge 12 agosto 1982, n. 576, reca la riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

Note all'art. 67:

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. L'art. 88 così recita:

«Art. 88. (*Trasferimento di portafoglio di imprese in liquidazione*). — Con i decreti presidenziali di liquidazione delle imprese e degli enti sottoposti alle norme del presente testo unico si può, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 83, disporre che il commissario liquidatore provveda, con apposita convenzione, al trasferimento di ufficio del portafoglio a imprese in regolare esercizio negli stessi rami aventi capitali e riserve tecniche non minori del doppio di quelli dell'impresa o dell'ente posto in liquidazione e sempreché sussistano le garanzie volute dal presente testo unico e dal regolamento nei riguardi di tutto il complesso dei contratti assunti dall'impresa in seguito alla cessione.

La convenzione deve essere stipulata con l'impresa che offra le migliori condizioni e deve essere approvata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del commissario liquidatore.

Il trasferimento di portafoglio assicurativo in base a convenzioni approvate e pubblicate, ai sensi del precedente comma, non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

I rischi inerenti ai contratti come sopra trasferiti sono a carico dell'impresa cessionaria a decorrere dalla scadenza del suddetto termine di sessanta giorni.

Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati, i contratti di assicurazione in corso non possono, salvo patto contrario, essere disdetta dall'impresa cessionaria. Qualora questa proceda, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della convenzione e con preavviso di almeno trenta giorni, a notificare la disdetta di contratti di singoli assicurati, con decorrenza dalla successiva scadenza di premio, i medesimi assicurati possono, a loro volta, disdire tutti i contratti di assicurazione contro i danni stipulati con la cessionaria o con la cedente».

— Per il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, vedi nota all'art. 54. L'art. 111, comma 1, così recita:

«Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato;

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa».

— Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1957, n. 39, reca modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Note all'art. 68:

— Per il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, vedi nota all'art. 54. L'art. 213, commi 2 e 3, così recita:

«Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del Tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile.

Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'art. 117, e se del caso degli artt. 2456 e 2457 del codice civile».

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 50.

Nota all'art. 69:

— Per la direttiva 79/267/CEE vedi nota all'art. 26. Gli articoli 19 e 20 così recitano:

«Art. 19. — Fatto salvo l'art. 20, il minimo del margine di solvibilità è determinato come segue secondo i rami esercitati:

a) per le assicurazioni di cui all'art. 1, punto 1, lettere a) e b), diverse dalle assicurazioni connesse con fondi di investimento, e per le operazioni di cui all'articolo 1, punto 3, tale minimo deve essere pari alla somma dei due risultati seguenti:

primo risultato: il numero che rappresenta un'aliquota del 4% delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette senza deduzione delle cessioni in riassicurazione ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche di cui sopra; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85%;

secondo risultato: per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi il numero che rappresenta un'aliquota dello 0,3% di tali capitali presi a carico dall'impresa è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50%;

per le assicurazioni temporanee in caso di decesso, aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata è pari allo 0,1%; per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15%;

b) per le assicurazioni complementari di cui all'art. 1, punto 1, lettera c), tale minimo deve essere pari al risultato del calcolo seguente:

si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti gli esercizi, accessori compresi;

si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio;

si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.

Dopo aver ripartito l'importo così ottenuto in due quote, la prima fino a 10 milioni di unità di conto, la seconda comprendente l'eccedenza, le aliquote del 18% e del 16% sono calcolate rispettivamente su tali quote e sono sommate.

La somma così ottenuta si moltiplica per il rapporto, riferito all'ultimo esercizio, tra l'importo dei sinistri che rimangono a carico dell'impresa dopo aver detratto, nelle operazioni di riassicurazione, le cessioni e le retrocessioni e l'importo lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore a 50%.

Nel caso dell'associazione di assicuratori nota come Lloyd's, il calcolo del margine di solvibilità è effettuato partendo dai premi netti; questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui importo è fissato annualmente e determinato dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale. Tale percentuale forfettaria deve essere calcolata in base agli elementi statistici più recenti concernenti in particolare le commissioni versate. Tali elementi, nonché il calcolo effettuato, sono comunicati alle autorità di controllo dei paesi nel cui territorio il Lloyd's è stabilito;

c) per le assicurazioni malattia a lungo termine, non rescindibili, comprese nell'art. 1, punto 1, lettera d), e per le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 1, punto 2, lettera b), tale minimo deve essere pari ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo risultato, del presente articolo;

d) per le operazioni tontinarie di cui all'art. 1, punto 2, lettera a), tale minimo deve essere pari ad un'aliquota dell'1% dei fondi delle associazioni;

e) per le assicurazioni connesse con fondi d'investimento, di cui all'art. 1, punto 1, lettere a) e b), e per le operazioni di cui all'art. 1, punto 2, lettere c), d) ed e), tale minimo deve essere pari:

ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo risultato, del presente articolo, nella misura in cui l'impresa assuma un rischio d'investimento, e ad un'aliquota dell'1% delle riserve così calcolata nella misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento ed a condizione tuttavia che la durata del contratto superi i cinque anni e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione previste nel contratto sia fissato per un periodo superiore a cinque anni, più

un'aliquota dello 0,3% dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), secondo risultato, primo comma, del presente articolo nella misura in cui l'impresa assuma un rischio di mortalità».

«Art. 20. — 1. Un terzo del minimo del margine di solvibilità, quale è previsto all'art. 19, costituisce il fondo di garanzia. Fatto salvo il paragrafo 2, esso è costituito almeno per il 50% dagli elementi elencati nell'art. 18, punti 1 e 2.

2. a) Il fondo di garanzia è comunque al minimo di 800.000 unità di conto.

b) Ogni Stato membro può prevedere la riduzione a 600.000 unità di conto del minimo del fondo di garanzia per le mutue, le società a forma mutualistica e quelle a forma tontinaria.

c) Per le mutue assicuratrici di cui all'art. 3, punto 2, secondo trattino, seconda frase, non appena rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva, e per le società a forma tontinaria, ogni Stato membro può autorizzare la costituzione di un minimo di fondo di garanzia di 100.000 unità di conto, portato progressivamente all'importo di cui alla lettera b) mediante quote successive di 100.000 unità di conto ogni volta che l'importo dei contributi aumenta di 500.000 unità di conto.

d) Il minimo del fondo di garanzia di cui alle lettere a), b) e c) deve essere costituito dagli elementi elencati nell'art. 18, punti 1 e 2.

3. Le mutue assicuratrici che desiderano estendere la loro attività ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, o dell'art. 10 possono procedervi solo qualora si conformino immediatamente alle esigenze di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo».

Nota all'art. 70:

— Per la direttiva 79/267/CEE, vedi nota precedente.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

Nota all'art. 78:

— La legge 29 ottobre 1961, n. 1216, reca disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi. Gli articoli 12, 24 e 28 così recitano:

«Art. 12. — Gli assicuratori e i loro agenti od incaricati hanno obbligo di esibire ai funzionari ed impiegati di cui al successivo art. 28 e agli uffici dell'Amministrazione finanziaria, ad ogni richiesta, il registro dei premi e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione, oltre che con le denunce di cui all'art. 9.

Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti atti ad accertare, sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna polizza, i premi soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo.

In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di questa disposizione gli incaricati della verifica redigono apposito processo verbale di constatazione ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4».

«Art. 24. — Le trasgressioni alle disposizioni della presente legge sono punite come segue:

1) la omessa tenuta dei registri dei premi di cui agli articoli 5, 6 e 14 o la mancata vidimazione, con la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 6.000.000;

2) la omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, con la pena pecuniaria da due a cinque volte la imposta dovuta su ciascuna delle partite non registrate, col minimo di lire 8.000 per ogni omissione;

3) la infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, con la pena pecuniaria da quattro a dieci volte l'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in più per differenza di aliquota, col minimo di lire 8.000;

4) la mancata conservazione dei registri dei premi giusta il secondo comma dell'art. 8 e il secondo comma dell'art. 14, con la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 6.000.000;

5) il rifiuto alla esibizione dei registri dei premi nei casi di cui agli artt. 12 e 14 e l'inadempimento alle altre disposizioni di detto art. 12, con la pena pecuniaria da lire 1.200.000 a lire 3.000.000;

6) la infedele indicazione d'imponibile nelle polizze di assicurazione, nei contratti di rendita vitalizia e nelle relative ricevute, con la soprattassa pari a trenta volte l'imposta dovuta sulla somma occultata, col minimo di lire 10.000;

7) l'inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 6, con la pena pecuniaria da lire 30.000 a lire 60.000, rispettivamente per ogni rendiconto e per ciascuna partita, omissione od irregolarità;

8) la mancata conservazione degli originari rendiconti giusta la lettera c) di detto secondo comma dell'art. 6 con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 per ogni rendiconto non conservato;

9) la mancata conservazione degli originali contratti prescritta dall'ultimo comma dell'art. 8, con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 per ogni contratto non conservato;

10) la omessa presentazione nel prescritto termine della denuncia di cui agli articoli 9, 11 e 15, con la soprattassa pari al triplo della imposta dovuta sulla somma non denunciata, col minimo di lire 4.000;

11) la infedele denuncia di cui agli articoli 9, 11 e 15 con la soprattassa pari a sei volte l'imposta dovuta sulla somma occultata, col minimo di lire 10.000;

12) la mancata presentazione all'ufficio del registro, prescritta dall'art. 10, delle polizze, certificati e delle appendici relative ad assicurazioni marittime, con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 per ciascuna polizza, certificato od appendice di cui sia stata omessa la presentazione a carico dell'assicuratore o del suo agente o incaricato;

13) il ritardato pagamento delle imposte dovute oltre i termini stabiliti dagli articoli 9, 11 e 15 con la soprattassa uguale al decimo della imposta di cui sia stato ritardato il pagamento;

14) l'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 17, con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 a carico dell'assicuratore per ogni contratto o ricevuta in cui non sia indicata la somma delle imposte fatte rifondere dal contraente.

Oltre alla pena di cui al comma precedente, l'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, incorrerà in altra pena di lire 8.000 per ogni contratto o ricevuta, nella quale si sia verificata l'indebita rifusione, oltre l'obbligo di rimborso al contraente della somma in più percetta;

15) la omessa presentazione nei prescritti termini della denuncia di cui all'art. 20, con la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 600.000;

16) l'inosservanza dei divieti ed obblighi di cui agli articoli 18 e 19, nonché ogni altra trasgressione alle norme della presente legge, non espressamente contemplata nei precedenti numeri, con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000».

«Art. 28. — L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge, l'applicazione delle sanzioni e la definizione delle relative controversie sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'accertamento delle violazioni della presente legge, anche se costituenti reato, è altresì demandato ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte sugli affari e degli uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciali tessere di riconoscimento, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I funzionari o gli impiegati di cui al secondo comma, nonché gli ufficiali ed agenti della Polizia tributaria sono tenuti ad osservare il segreto di ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da essi esaminati nell'esercizio delle funzioni».

Nota all'art. 81:

— Per il R.D. 4 gennaio 1925, n. 63, vedi nota all'art. 50.

Nota all'art. 82:

— L'art. 2506 del codice civile così recita:

«Art. 2506 (*Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato*). — Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più, sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri, e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe.

Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale.

Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni.

Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'art. 2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione».

Nota all'art. 102:

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. Per gli articoli 55, 56 e 61 vedi nota all'art. 61. L'art. 58 così recita:

«Art. 58 (*Bilancio delle imprese estere*). — Le imprese estere sono autorizzate a compilare il bilancio secondo le prescrizioni della legge del loro paese. Devono però compilare annualmente una situazione patrimoniale e un resoconto speciale per le operazioni compiute in Italia, in conformità al modello prescritto».

— Per l'art. 2435 del codice civile, vedi nota all'art. 61.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

Nota all'art. 103:

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota precedente.

Nota all'art. 107:

— Per la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi nota all'art. 39. L'art. 10, comma 5, così recita: «5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni effettuate da parte di imprese o enti italiani, l'ISVAP comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può entro un mese dalla comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'autorizzazione».

Nota all'art. 108:

— La legge 18 dicembre 1984, n. 975, ratifica e dà esecuzione alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali adottata a Roma il 19 giugno 1980.

Nota all'art. 113:

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. Il titolo XIII, ai capi 1 e 2, disciplinava il frazionamento delle provviste di acquisto e le distrazioni di contratti di assicurazioni sulla vita.

— La legge 22 ottobre 1986, n. 742, reca nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita.

— Il D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 515, reca attuazione della direttiva 90/619/CEE che coordina le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita.

— La legge 19 marzo 1993, n. 68, reca conversione in legge del decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8 in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

Nota all'art. 114:

— Per la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi nota all'art. 39. L'art. 5 così recitava:

«Art. 5. (Obbligo di comunicazione dell'assunzione di partecipazioni). — 1. Le imprese e gli enti assicurativi devono comunicare all'ISVAP, entro il termine di quarantotto ore dalla data di stipulazione, l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società, qualora la partecipazione, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti il controllo della società partecipata. La comunicazione è in ogni caso dovuta quando il valore della partecipazione sia superiore al 5 per cento del capitale sociale dell'impresa o dell'ente assicurativo.

2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 deve altresì essere comunicata ogni altra partecipazione assunta con impiego del patrimonio libero quando la stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, superi i limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP, con riferimento al capitale della società partecipata ed al patrimonio libero dell'impresa o dell'ente assicurativo. L'obbligo di comunicazione sussiste anche per le variazioni in aumento della partecipazione già comunicata.

3. L'ISVAP deve dare immediata pubblica notizia delle comunicazioni ricevute ai sensi del presente articolo».

L'art. 9, comma 1, così recitava: «1. L'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese ed enti assicurativi da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, deve essere comunicata per iscritto alle imprese o enti assicurativi e all'ISVAP entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il limite del 2 per cento del capitale dell'impresa o dell'ente, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, e indipendentemente da tali limiti quando comporti il controllo dell'impresa o dell'ente. Le variazioni della partecipazione debbono essere comunicate entro quindici giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà del medesimo limite percentuale o in ogni caso da quando la partecipazione si è ridotta entro il suddetto limite percentuale».

L'art. 10 così recitava:

«Art. 10. (Autorizzazione all'assunzione di partecipazioni di controllo nel capitale di imprese ed enti assicurativi). — 1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di imprese o enti assicurativi, da chiunque effettuata direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, quando comportino il controllo delle imprese o degli enti assicurativi, tenuto anche conto delle azioni o quote già possedute, deve essere autorizzata dall'ISVAP. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di una impresa o di un ente assicurativo.

2. Ai fini della presente legge una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto, deve essere, entro quarantotto ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP.

3. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione né dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

4. Se un soggetto, autorizzato ai sensi del comma 1, perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione, deve darne comunicazione all'ISVAP entro quindici giorni. Nel caso in cui la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo della impresa o dell'ente assicurativo da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP.

5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni effettuate da parte di imprese o enti italiani, l'ISVAP comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può entro un mese dalla comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia nazionale vietare l'autorizzazione».

L'art. 11 così recita:

«Art. 11 (Autorizzazioni e comunicazioni). — 1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui all'art. 10 devono farne domanda a mezzo raccomandata all'ISVAP: l'autorizzazione si intende concessa se l'ISVAP non provvede entro il termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di risposta; la richiesta di notizie e dati può essere reiterata una sola volta.

2. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente, può essere sempre sospesa o revocata dall'ISVAP tenuto conto delle posizioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'art. 10, comma 2, o di altri eventi successivi all'autorizzazione.

3. I provvedimenti adottati dall'ISVAP sono comunicati al richiedente, alla impresa o all'ente assicurativo interessato ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I provvedimenti che rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione devono essere motivati.

4. Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, in prima applicazione, i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni al fine di garantire l'indipendenza delle imprese o degli enti assicurativi e la tutela degli assicurati e avendo riguardo anche ai requisiti degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali delle imprese o degli enti che hanno chiesto o ottenuto l'autorizzazione e di quelli delle società o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni delle imprese o degli enti assicurativi.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

nonché ai rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti. Le relative deliberazioni, i modelli per le domande di autorizzazione con l'indicazione della documentazione da allegare sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'art. 16 così recitava:

«Art. 16. (*Sanzioni*). — 1. Il ritardo o la incompletezza delle comunicazioni prescritte dagli articoli 5, 9 e 15, comma 1, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni. La sanzione è raddoppiata se il ritardo è superiore a sessanta giorni.

2. L'omissione delle comunicazioni di cui agli articoli 5, 9 e 15, comma 1, è punita con l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da lire quattro milioni a lire cinquanta milioni.

3. Nel caso in cui le comunicazioni di cui agli articoli 5, 9 e 15, comma 1, contengano indicazioni false, si applica la pena dell'arresto fino a tre anni, se il fatto non costituisce reato più grave.

4. Qualora la omissione della comunicazione di cui all'art. 15, comma 1, riguardi un atto da cui è derivato pregiudizio alle garanzie poste nell'interesse degli assicurati, si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

5. La violazione degli obblighi prescritti dall'art. 10, comma 1, comma 2, ultimo periodo, e comma 4, è punita con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni.

6. Alla condanna consegue in ogni caso la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale».

L'art. 23 così recitava:

«Art. 23. (*Liquidazione delle società di mutuo soccorso*). — 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove gli risulti l'assoluta mancanza di attività di una società di mutuo soccorso posta in liquidazione coatta amministrativa per aver esercitato attività assicurativa, provvede allo scioglimento della società senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo in caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

2. Se nominato, il commissario liquidatore, ove risulti la mancanza di attività, può richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorità che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 213, secondo e terzo comma, delle disposizioni approvate con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Il compenso del commissario liquidatore e le altre spese della procedura sono poste a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) - gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada».

Nota all'art. 119:

Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. Gli articoli 23, 24, 25 e 26 così recitano:

«Art. 23 (*Obbligo di cessione*). — Le imprese nazionali ed estere, che esercitano nel territorio della Repubblica l'assicurazione sulla vita ai sensi del presente testo unico, sono obbligate a cedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni una quota parte di ciascun rischio assunto per le operazioni che costituiscono il portafoglio italiano.

La quota predetta è del 30 per cento, per i rischi assunti nei primi cinque anni di esercizio nel territorio della Repubblica nel ramo vita e, rispettivamente del 20 per cento nel secondo quinquennio e del 10 per cento in seguito.

Per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea la determinazione delle quote di cessione viene fatta tenuto conto di tutti gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato l'assicurazione sulla vita nel territorio dello Stato ove la stessa ha la propria sede legale. A tal fine l'impresa deve produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità di controllo dal quale risultino gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato la predetta assicurazione.

L'Istituto ha facoltà di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti dalle imprese. Quando non si avvale di questa facoltà, l'Istituto è tenuto ad adempiere, per le quote cedute, alle stesse prestazioni che saranno riconosciute dalle imprese cedenti sui relativi contratti in applicazione di clausole contrattuali.

Le quote cedute sono garantite dallo Stato.

Le imprese debbono comunicare integralmente tutti i contratti stipulati nel territorio della Repubblica all'Istituto, entro trenta giorni dal perfezionamento dei contratti stessi.

«Art. 24 (*Modalità della cessione*). — La cessione di cui all'articolo precedente viene fatta verso una corrispondente aliquota del premio risultante dalla polizza di assicurazione, depurato dalla quota parte di spese di acquisizione in misura non superiore all'ottanta per cento del premio del primo anno, col limite massimo del quattro per cento del capitale assicurato. Negli anni successivi al primo l'aliquota del premio da corrispondere dalle imprese private all'Istituto sarà decurtata delle spese di incasso, in misura pari all'otto per cento del premio annuo.

Le imprese private sono autorizzate altresì a trattenere metà della quota parte proporzionale degli aumenti tariffari che vengano applicati ai sensi dell'art. 21 del presente testo unico.

La provvigione di acquisto che l'Istituto deve corrispondere alle imprese private sulle quote ad esso cedute è dall'Istituto stesso liquidata integralmente nel primo anno alle imprese, ma queste, sulle polizze che vengano stornate nel secondo anno, escluse quelle di cui all'art. 97, sono tenute a restituire, all'atto dello storno, il quindici per cento delle provvigioni percepite, commisurato al pro-rata dei premi stornati del secondo anno; trattenendo la differenza a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute».

Art. 25 (*Partecipazione delle imprese cedenti agli utili di bilancio dell'Istituto*). — L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a corrispondere alle imprese private, a decorrere dal 1° gennaio 1939, sulle quote dei rischi ad esso cedute, una partecipazione agli utili di bilancio pari alla quota che l'Istituto attribuisce ai propri assicurati.

Le imprese debbono destinare tale provento all'assegnazione di una compartecipazione agli utili a favore dei propri assicurati per un importo globale non inferiore a quello ad esse corrisposto dall'Istituto allo stesso titolo, secondo un piano che ogni impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio».

«Art. 26 (*Vincolo delle somme dovute dall'Istituto alle imprese cedenti*). — Le somme che l'Istituto deve versare alle imprese assicuratrici per i sinistri avvenuti o per le polizze maturate, nonché le riserve matematiche inerenti alle quote cedute, sono vincolate a favore dei beneficiari e degli assicurati delle polizze stesse».

— Per la legge 22 ottobre 1986, n. 742, vedi nota all'art. 113. Gli articoli 62 e 63 così recitano:

«Art. 62 (*Obbligo di cessione*). — 1. ...

2. La modificazione apportata dal primo comma all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applica ai rischi assunti a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

«Art. 63 (*Modalità della cessione*). — 1. La cessione di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, viene fatta verso una corrispondente quota del premio risultante dalla polizza. L'impresa cedente ha diritto di trattenere una quota dei premi da cedere per il rimborso degli oneri effettivi di acquisto, di incasso e di gestione da essa sostenuti.

2. La quota da trattenere agli effetti del comma 1 è rappresentata dai caricamenti dei premi e da una aliquota delle riserve tecniche corrispondenti alle cessioni di ciascuna impresa.

3. La parte del caricamento dei premi afferente alla provvigione iniziale di acquisto, calcolata secondo le basi tecniche della tariffa, è trattenuta per intero sul premio di primo anno. Le analoghe trattenute sugli incrementi di premio che maturino negli anni successivi in applicazione di clausole contrattuali verranno effettuate con le modalità precisate nelle convenzioni di cui al comma 6.

4. Per le polizze stornate nel primo e nel secondo anno di assicurazione le imprese sono tenute a restituire, in proporzione alle aliquote di liquidazione previste agli articoli 96 e 97 del testo unico citato nel comma 1, per l'anno in cui si verifica lo storno, la quota parte del caricamento afferente alle provvigioni di acquisto che corrisponde alle rate di premio non incassate, al netto di una quota del 50 per cento a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute. In ogni caso l'ammontare netto trattenuto dalle imprese sulle polizze stornate non può essere superiore all'importo dei premi netti ceduti all'Istituto nazionale delle assicurazioni su dette polizze.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa, con proprio decreto, le modalità di calcolo della trattenuta da effettuare sui premi ceduti, determinando in particolare, per ogni triennio, l'aliquota di cui al comma 2 in relazione alle condizioni di investimento ed agli oneri di gestione a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

6. Apposite convenzioni, stipulate tra l'Istituto e le imprese cedenti e comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ISVAP, regolano l'applicazione delle norme che disciplinano le modalità della cessione.

7. Fino al termine del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della precedente legge l'aliquota di cui al comma 2 è fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni impresa in misura non superiore al 28 per cento dei premi annui.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano sui premi soggetti a cessione a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le trattenute sui premi ceduti anteriormente alla predetta data effettuate dalle imprese a titolo di rimborso degli oneri di acquisto, di incasso e di gestione restano a tutti gli effetti acquisite alle imprese stesse, qualunque sia la misura nella quale sono state operate, purché non superiore a quella risultante dalla prima applicazione dei commi precedenti.

9. ...».

— Il D.L. 23 maggio 1994, n. 301, convertito dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, reca accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.A. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita. L'art. 2 così recita:

«Art. 2. — 1. Dal 1° gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. Il bilancio della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., deve prevedere accantonamenti adeguati agli impegni derivanti a suo carico dalle cessioni di premi effettuate dalle imprese di assicurazione.

3. La CONSAP è tenuta ad adempiere, per le quote a suo carico, gli obblighi già assunti dall'INA nei confronti delle imprese cedenti.

4. L'INA è esonerato da ogni responsabilità, compresa quella sociale di cui all'articolo 2504-decies, comma secondo, del codice civile, per le obbligazioni della CONSAP, subentrata all'INA a tutti gli effetti negli obblighi e nei diritti di cui alle leggi richiamate dal comma 1.

5. Il Ministero del tesoro è responsabile in via solidale dell'esatto adempimento, da parte della CONSAP, delle obbligazioni di cui al comma 3. Agli eventuali oneri si provvede con lo stanziamento recato dagli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro istituiti per far fronte agli oneri connessi alle garanzie prestate dallo Stato.

6. Il Ministero del tesoro, in relazione alle obbligazioni di cui al comma 3, tiene indenne e solleva l'INA da ogni responsabilità nei casi di azioni o pretese esercitate nei confronti dell'INA stesso.

7. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle contenute nel decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277».

Nota all'art. 120:

— Il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, reca disciplina delle forme pensionistiche complementari a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v) della legge 23 ottobre 1992, n. 471. L'art. 6 così recita:

«Art. 6 (*Regime delle prestazioni e modelli gestionali*). — 1. Il fondo pensione non è abilitato all'assunzione diretta di impegni di natura assicurativa e gestisce le risorse mediante:

a) convenzione con soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti alla Comunità economica europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) convenzione con impresa assicurativa autorizzata e abilitata alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, secondo disposizioni emanate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

c) convenzione con ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, secondo disposizioni emanate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sulla base dei principi e criteri del presente decreto legislativo;

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a).

2. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, nonché per le forme che assicurino un tasso di rendimento finanziario garantito di cui all'art. 2, comma 2, il fondo pensione gestisce le relative risorse esclusivamente mediante convenzione con impresa assicurativa abilitata alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

3. Le osservazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente tra loro.

4. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'art. 4, comma 3, lettera b). A tale fine, con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 16, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono, tra l'altro individuati: a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento; b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; c) i criteri di rendicontazione dell'attività svolta e di applicazione delle commissioni di gestione; d) il contenuto dei contratti tra fondo e gestore; e) le regole da osservare in materia di conflitto di interessi.

5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controlli direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento».

Nota all'art. 121:

— Per la legge 22 ottobre 1986, n. 742, vedi nota all'art. 113. L'art. 65 così recita:

«Art. 65 (*Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi*). — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 66, le imprese disciplinate dalla presente legge continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP.

2. Al bilancio, oltre alla realizzazione tecnica di cui all'art. 31, comma 3, deve essere allegato un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per le società di cui all'articolo 30 che continuano ad esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella allegata e per quelle di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è approvato un apposito prospetto.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

3. I libri ed i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi della presente legge e ai sensi dell'art. 61 del testo unico approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, possono essere formati da supporti informatici approvati dall'ISVAP e debbono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile.

4. Le imprese di cui al titolo II, capo III, sono tenute all'adempimento di cui al comma 2 relativamente alla situazione del margine di solvibilità soltanto quando la vigilanza sullo stato della loro solvibilità è esercitata, ai sensi dell'art. 51 dell'ISVAP.

5. Gli enti e le imprese che assumono, in corrispettivo dei contributi riscossi, l'obbligo di corrispondere capitale o rendite con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti sono tenute ad allegare al loro bilancio la relazione tecnica di cui all'art. 31, comma 3.

6. Se un'impresa che esercita le attività contemplate nell'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa che esercita le attività di cui alla tabella allegata alla presente legge, l'ISVAP, relativamente ad imprese con sede sociale nel territorio della Repubblica, vigila affinché accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate.

L'art. 30 della stessa legge così recita:

«Art. 30 (Obbligo di gestione distinta per le imprese già autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni contro i danni). — 1. Le imprese, che alla data del 15 marzo 1979 esercitavano congiuntamente ai rami di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, uno o più rami indicati nel punto A) della tabella allegata, possono continuare in tale esercizio, ma devono tenere per ciascuna delle due attività suddette una gestione distinta.

2. L'impresa che esercita la propria attività a norma del comma 1 deve:

a) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i fatti contabili e di gestione ed i relativi risultati e la disponibilità del margine di solvibilità prescritto, rispettivamente, dalla presente legge e dalla legge 10 giugno 1978, n. 295. In particolare, tutte le partite dei profitti e delle rendite nonché delle perdite e delle spese devono essere ripartite in base alla loro origine, mentre gli elementi comuni alle due gestioni devono essere imputati alle stesse secondo criteri di ripartizione. Tali criteri devono essere comunicati all'ISVAP, che ne valuta la congruità in conformità alle direttive fissate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) con il bilancio dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, attribuire alle due gestioni gli elementi espliciti costitutivi del margine di solvibilità di ciascuna di esse e, con i bilanci degli esercizi successivi, attribuire a ciascuna delle due gestioni gli elementi espliciti che si rendano disponibili successivamente;

c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilità specifici a ciascuna attività al margine di solvibilità della corrispondente gestione.

3. L'impresa che abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 può, informandone l'ISVAP, utilizzare per l'una o l'altra gestione gli elementi espliciti del margine di solvibilità ancora disponibili; l'ISVAP vigila affinché non si rechi pregiudizio ai rispettivi interessi degli assicurati e dei beneficiari per contratti di assicurazione sulla vita e degli assicurati contro i danni.

4. Gli effetti della presente legge si considerano come elementi espliciti gli elementi costitutivi del patrimonio netto dell'impresa indicati nella lettera a), comma 2, dell'art. 36.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche alle società già autorizzate alla data del 15 marzo 1979 all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata che, valendosi delle disposizioni previste in materia dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, abbiano proceduto, alla data di pubblicazione della presente legge, alla fusione anche per incorporazione con altra società esercente le assicurazioni di cui all'art. 1 della citata legge, a condizione che una delle società partecipanti all'operazione di fusione fosse, alla stessa data del 15 marzo 1979, controllata o collegata con le altre».

Note all'art. 124:

— Per il D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 515, vedi nota all'art. 113. L'art. 13 così recita:

«Art. 13 (Autorizzazione per l'assunzione di obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi ad iniziativa dell'impresa e condizioni per il rilascio). — 1. Le imprese stabilite in un altro Stato membro, che intendono assumere obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 4, devono essere a ciò preventivamente autorizzate.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP. Essa è valida per l'intero territorio nazionale. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 7 e il comma 2 dell'art. 8 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

3. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve farne domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla domanda di autorizzazione devono essere uniti i seguenti documenti:

un certificato rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale, attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dall'art. 19 della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979, e che l'autorizzazione di cui l'impresa dispone le consente di esercitare l'attività assicurativa anche all'estero;

un certificato rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro dello stabilimento da cui l'impresa intende operare, indicante i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare e attestante che detta autorità consente che l'impresa stessa assuma obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi;

un programma di attività, redatto in lingua italiana, recante l'indicazione della natura delle obbligazioni che l'impresa intende assumere, gli elementi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, le condizioni generali e speciali di polizza, le tariffe, i formulari e ogni altro stampato che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di assicurazione o di operazioni.

4. Le tariffe e le condizioni di polizza relative alle attività di cui al comma 3 presentate dalle imprese devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'approvazione è concessa, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, con lo stesso decreto con cui viene rilasciata l'autorizzazione.

5. Qualora l'impresa, successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, intenda effettuare in regime di libertà di prestazione di servizi operazioni diverse da quelle indicate nel programma di attività, deve essere a ciò espressamente autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con l'osservanza delle modalità di cui al comma 2.

6. Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza, nonché le relative modificazioni, che le imprese intendono adottare in corso di esercizio per le attività ammesse, devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, entro tre mesi dalla loro presentazione. Decorso il termine suddetto le tariffe e le condizioni di polizza si intendono approvate. Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o, in caso di approvazione tacita, dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza dei tre mesi dalla presentazione.

7. Sono soggette ad approvazione con le modalità previste dal comma 6 le modificazioni relative agli atti e ai dati previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1986, n. 742».

— L'art. 12 del medesimo decreto così recita:

«Art. 12 (Condizioni per l'assunzione di obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi ad iniziativa del contraente). — 1. Le imprese stabilite in un altro Stato membro, che intendono assumere obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 4, devono preventivamente presentare all'ISVAP:

a) un certificato, rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale, attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dall'art. 19

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979, e che l'autorizzazione di cui l'impresa dispone le consente di esercitare l'attività assicurativa anche all'estero;

b) un certificato, rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro dello stabilimento da cui l'impresa intende operare, indicante i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare e attestante che detta autorità consente che l'impresa stessa effettui operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi;

c) una dichiarazione indicante la natura delle obbligazioni che l'impresa intende assumere.

2. L'impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1, a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma.

3. Le imprese che successivamente alla presentazione della dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 intendano effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assunzione di obbligazioni diverse da quelle indicate in detta dichiarazione devono darne comunicazione all'ISVAP.

4. L'ISVAP, ove ne ravvisi l'opportunità, può richiedere, non sistematicamente, alle imprese la comunicazione delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe, dei formulari e di ogni altro stampato da esse utilizzati nell'esercizio dell'attività.

5. I contratti di cui al presente articolo possono anche essere stipulati in deroga alle disposizioni nazionali, salvo comunque il rispetto delle norme di ordine pubblico.

Note all'art. 127:

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. Gli articoli 114 e 115 così recitano:

«Art. 114 (*Sanzioni per il collocamento di rischi all'estero e per l'esercizio di attività assicurative in violazione del testo unico*). — È vietata la mediazione per il collocamento di rischi all'estero.

Chiunque viola tale divieto è punito con una sanzione amministrativa pari al doppio del premio stabilito e in ogni caso non inferiore a lire 100.000 per ogni contratto.

La stessa pena si applica:

a) a coloro che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico;

b) agli intermediari che collocano assicurazioni presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico;

c) a coloro che cedono rischi ai riassicuratori per i quali è stato posto il veto ai sensi dell'articolo 73;

d) a coloro che stipulano all'estero assicurazioni concernenti beni situati nel territorio nazionale o navi coperte da bandiera italiana, a meno che si tratti di rischi speciali per i quali sia intervenuta particolare autorizzazione del Ministero dell'Industria e del Commercio.

e) a coloro ai quali sia stato fatto divieto di operare ai sensi del presente testo unico qualora, ciò nonostante, continuino ad assumere contratti.

In caso di recidiva l'ammenda è raddoppiata.

«Art. 115 (*Altre sanzioni*). — Gli amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione, i rappresentanti legali delle imprese estere, i direttori che non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente testo unico e del regolamento, sono puniti con le sanzioni amministrative stabilite nei singoli casi dal regolamento, in misura non inferiore a lire 30.000 e non superiore a lire 300.000 per ciascuna inosservanza».

Note all'art. 128:

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. L'art. 67 così recita:

«Art. 67 (*Obbligo dei contributi*). — L'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese di assicurazione e di capitalizzazione, nazionali ed estere, di qualsiasi natura, le quali operino nel territorio della Repubblica, debbono pagare annualmente, per le assicurazioni

stipulate od eseguite nel territorio stesso, un contributo di vigilanza nella misura, non superiore all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, che sarà stabilita con decreto del Ministro per l'Industria e il Commercio.

L'Istituto e le predette imprese sono tenuti altresì a versare un contributo, in misura del quattro per cento di quello di cui al precedente comma, per le spese di redazione e pubblicazione dell'annuario delle assicurazioni, edito annualmente dal Ministero dell'Industria e del Commercio, l'Ispettorato delle assicurazioni private, e per le spese relative ai rapporti e comunicazioni ufficiali, alla organizzazione e partecipazione ai convegni, congressi e conferenze nazionali ed internazionali che interessino le assicurazioni.

I contributi di cui ai commi precedenti sono dovuti anche dagli enti indicati nel terzo comma dell'art. 1. Per detti enti il contributo di vigilanza non può essere fissato in misura superiore al mezzo per mille dei premi, contributi e conferimenti annui, tenendo conto delle spese all'uopo sostenute per il funzionamento del servizio di vigilanza sulle assicurazioni».

— Gli articoli 119, 120 e 121 così recitano:

«Art. 119 (*Esenzioni dalla imposta di bollo per i titoli di credito depositati presso la Cassa depositi e prestiti, e dalle imposte ipotecarie*). — I titoli di credito di cui all'art. 30 ammessi al deposito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 31 e non soggetti originariamente all'imposta di bollo, sono accettati con esenzione dalla imposta stessa fino a quando rimangono vincolati presso la Cassa medesima. Sono parimenti esenti dalla imposta proporzionale di bollo le ricevute rilasciate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese private in occasione del ritiro di titoli depositati alla predetta Cassa depositi e prestiti, in esecuzione del presente testo unico.

Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo di cui al citato art. 31 sono esenti dalle imposte ipotecarie».

«Art. 120 (*Tassa di custodia sui depositi di titoli presso la Cassa depositi e prestiti*). — Sui depositi di titoli pubblici effettuati, presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese ed enti di cui al presente testo unico, a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni a garanzia della massa degli assicurati, è dovuta la tassa di custodia in ragione di lire una all'anno per ogni mille lire di capitale nominale, qualunque sia l'ammontare del deposito».

«Art. 121 (*Divieto di assumere la denominazione di «istituto» e l'appellativo di «nazionale»*). — È vietato alle imprese private di assicurazione di assumere la denominazione di «istituto» e di includere nelle loro denominazioni l'appellativo di «nazionale».

Non può essere ordinata l'iscrizione nel registro delle imprese degli atti di quelle imprese che contravvengono alla precedente disposizione».

Note all'allegato I:

— Per la direttiva 79/267/CEE vedi nota all'art. 26. L'art. 1, numero 1, così recita:

«La presente direttiva riguarda l'accesso alle attività non salariate dell'assicurazione diretta, praticata dalle imprese che sono stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nonché l'esercizio di tali attività, quali sono qui di seguito definite:

1. le seguenti assicurazioni ove risultino da un contratto:

a) il ramo vita, cioè quello comprendente in particolare l'assicurazione per il caso di vita, l'assicurazione per il caso di morte, l'assicurazione mista, l'assicurazione vita con controassicurazione, l'assicurazione di nuzialità, l'assicurazione di natalità;

b) l'assicurazione di rendita;

c) le assicurazioni complementari praticate dalle imprese di assicurazione vita, ossia in particolare le assicurazioni per danni corporali, comprese l'incapacità al lavoro professionale, le assicurazioni per morte in seguito ad infortunio, le assicurazioni per invalidità a seguito di infortunio o di malattia, quando queste diverse assicurazioni siano contratte in via complementare alle assicurazioni vita;

d) l'assicurazione praticata in Irlanda e nel Regno Unito, denominata "permanent health insurance" (assicurazione malattia, a lungo termine, non rescindibile)».

95G0174

ALLEGATO N.15.

Allegato "C" al repertorio n. 17352/3014

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI

ART. 1). DENOMINAZIONE

La società si denomina "POSTE VITA S.p.A."

ART. 2) SEDE

La società ha sede in Napoli alla piazza Garibaldi n. 19.

ART. 3) DURATA

La durata della società è fissata sino al 31.12.2100.

ART. 4) DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto.

OGGETTO SOCIALE

ART. 5) OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto l'esercizio delle assicurazioni e delle operazioni di cui al punto A) della Tabella allegato I- al D.L.vo 17.3.1995 n. 174, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività.

CAPITALE SOCIALE

ART. 6) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di lire 20.000.000.000 (ventimiliardi), diviso in numero 20.000.000 (ventimilioni) di azioni ordinarie nominative del valore nominale di lire 1.000 (mille) ciascuna.

ART. 7) AZIONI

Le azioni sono indivisibili. Ciascuna di esse dà diritto ad un voto.

ART. 8) VERSAMENTI SULLE AZIONI

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo in una o più volte.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura annua di cinque punti in più del tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'articolo 2344 c.c..

ART. 9) PRELAZIONE

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Il diritto di prelazione non sorge ove l'alienazione delle azioni venga disposta dal socio in favore di una società sua partecipante o partecipata o comunque facente parte del medesimo gruppo.

Il socio che intende vendere le proprie azioni, deve informare con lettera raccomandata l'organo amministrativo, indicando il prezzo e le modalità di pagamento; l'organo amministrativo ne darà comunicazione agli altri soci entro trenta giorni.

Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare.

Se tutti i soci intendono avvalersi della facoltà loro con-

cessa, potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte in vendita in proporzione a quelle rispettivamente possedute, salvo accordo fra i soci.

In mancanza di comunicazioni nel termine indicato da parte di tutti o di alcuno dei soci, essi si considerano rinunciatari e quindi le azioni offerte in vendita possono essere acquistate dal socio o dai soci che avranno, nei termini, comunicato di voler acquistare.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, le azioni sono liberamente trasferibili.

ART. 10) OBBLIGAZIONI

La società può emettere obbligazioni anche convertibili a norma di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.

ASSEMBLEA

ART. 11) ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purché sito nel territorio dello Stato.

ART. 12) DIRITTO DI INTERVENTO

L'intervento alle assemblee è regolato dalle disposizioni dell'articolo 2370 c.c. e dalle altre disposizioni di legge in materia.

ART. 13) RAPPRESENTANZA

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2372 c.c. — Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento all'assemblea. —

ART. 14) PRESIDENZA —

La presidenza dell'assemblea, a seconda dei sistemi di amministrazione, spetta: —

- all'Amministratore Unico; —

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati. Qualora i predetti non possano o non vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente fra i presenti. —

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e, se lo crede opportuno, due scrutatori, anche estranei. —

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. —

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio. —

ART. 15) CONVOCAZIONE —

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio —

sociale. —

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, —
oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, —
ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. —

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo —
mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del —
la Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato —
per l'adunanza. —

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, del luogo —
e dell'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da —
trattare. —

Si reputano regolarmente costituite le assemblee totalitarie —
b cui all'art. 2366 comma 3 c.c.. —

ART. 16) QUORUM DELIBERATIVI —

L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione col vo —
to favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza —
del capitale sociale ed in seconda convocazione con la mag —
gioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualun —
que esso sia. —

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in se —
conda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che —
rappresentino più della metà del capitale sociale. —

ART. 17) SISTEMI DI VOTAZIONE —

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la —
maggioranza richieda l'appello nominale. —

La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 18) ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata, a scelta dell'assemblea ordinaria:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del D.L. vo 174/95;
- b) durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, comunque per un periodo non superiore ad un triennio, e sono rieleggibili;
- c) possono essere cooptati nell'osservanza dell'articolo 2386 c.c.;
- d) possono essere anche non soci.

L'Ente Pubblico che ha partecipazioni nella società avrà la facoltà di nominare uno o più membri dell'organo amministrativo; ad essi si applica la disciplina di cui agli articoli 2458 c.c. e seguenti.

ART. 19) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quando la società è amministrata da un Consiglio il funzionamento di esso è così regolato: